

Di comune accordo tra le parti si conviene che la presente appendice deroga e sostituisce completamente il modello TUT 2 - ED.03/2003 e che la stessa forma parte integrante della presente polizza

## INDICE APPENDICE

Definizioni ..... 2
Condizioni generali di assicurazione ..... 3
Condizioni generali tutela giudiziaria ..... 5

## DEFINIZIONI

Ai seguenti termini si attribuisce il significato qui precisato:
Assicurazione: il contratto di assicurazione;
Polizza: il documento che prova l'assicurazione;
Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Associato: ogni persona cui L'Azione Cattolica Italiana ha conferito la qualità di Associato tramite la tessera e l'incasso della quota associativa;

Cattolica: CATTOLICA ASSICURAZIONI SOC. COOP. A R.L.;

## Contraente: A.C.I. - AZIONE CATTOLICA ITALIANA

Premio: la somma dovuta dal contraente a Cattolica;
Caso Assicurativo: il verificarsi del fatto dannoso - cioè la controversia - per il quale è prestata l'assicurazione; Indennizzo: la somma dovuta da Cattolica in caso di sinistro;

Franchigia: la parte di danno liquidabile a termini di polizza, espressa in misura fissa, che per ogni sinistro rimane a carico dell'assicurato;

Scoperto: la percentuale del danno liquidabile a termini di polizza che per ogni sinistro rimane a carico dell'assicurato;

Cose: sia gli oggetti materiali sia gli animali.
Società Gestionaria: ARAG Assicurazioni Rischi Automobilistici e Generali SPA con sede in Verona, 37135 Via delle Nazioni n ${ }^{\circ}$ 9, tel. 045/8290411, fax 045/8290449,

L'Assicurato può rivolgersi direttamente alla Società Gestionaria per tutto quanto attiene alla gestione dei sinistri.

## CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 - Oggetto del contratto
L'assicurazione è prestata per la tutela giudiziaria a difesa degli interessi degli Assicurati in sede giudiziale e stragiudiziale n relazione partecipazione a tutte le attività e manifestazioni previste dallo statuto dell'Ente Contraente, come meglio specificato al successivo art. 11.

Art. 2 - Durata, effetto e proroga del contratto
Il contratto è stipulato per la durata di anni 1 (uno) decorrente dalla data della sottoscrizione dello stesso e ha effetto dalle ore 24.00 del giorno 31.12.2006, semprechè sia stato pagato il premio; in caso contrario ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento.
In mancanza di disdetta inviata a mezzo di lettera raccomandata a.r. e pervenuta all'altra parte almeno 30 giorni prima della scadenza, il contratto è prorogato per la durata di un anno e così successivamente.

## Art. 3 - Premio

I premi sono dovuti in misura annuale indipendentemente dalla data di tesseramento.

## Art. 4 - Regolazione e pagamento del premio

All'atto della sottoscrizione il Contraente versa un premio minimo lordo annuo anticipato determinato sulla base di un numero di 300.000 Associati.
Detto premio, calcolato sul numero di tesserati sopra indicati, costituisce premio minimo di polizza comunque dovuto a Cattolica.
Il premio anticipato sarà rateizzato trimestralmente nel seguente modo:

- $\square \square$ al 31/12/;
- $\square \square$ al 31/03;
- $\square \square$ al 30/06;
- $\quad \square \square$ al 30/09;
di ciascun anno.
Il premio è determinato per il periodo di un anno ed è interamente dovuto anche se è previsto il frazionamento rateale.
Il premio provvisorio calcolato come sopra indicato è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo (12 mesi), secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio.
Il premio di regolazione verrà conteggiato per interi periodi annuali o frazioni di esso.
Entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o dalla minor durata del contratto, il Contraente è tenuto a comunicare per iscritto a Cattolica i dati consuntivi necessari per la determinazione della regolazione premio in base ai criteri stabiliti in polizza.
Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro 15 giorni dalla relativa comunicazione da parte di Cattolica, fermo quanto disposto relativamente al premio minimo annuo lordo.
Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidettio il pagamento della differenza attiva dovuta, Cattolica può fissargli un ulteriore termine, non inferiore a 15 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto e a garanzia di quello relativo al periodo annuo assicurativo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e l'assicurazione resta sospesa fino alle ore $\mathbf{2 4 . 0 0}$ del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per Cattolica di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.
Per i contratti scaduti, se il contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, Cattolica, fermo il diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Qualora all'atto della regolazione annuale, il premio consuntivo risulti maggiore di oltre il doppio rispetto a quello anticipato, quest'ultimo viene aumentato a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, nella misura del $75 \%$ dell'ultimo consuntivo.
Cattolica ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per iquali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti necessari e le documentazioni probatorie in suo possesso.

Il pagamento dovrà avvenire esclusivamente tramite bonifico bancario:

- $\square \square$ sul conto corrente intestato a Società Cattolica di Assicurazione - Soc. Coop.sul c/c n ${ }^{\circ} 7386$ acceso presso il Credito Bergamasco (coordinate bancarie ABI 03336 - CAB 11700 - CIN J);
- $\square \square$ oppure sul conto corrente di agenzia autorizzato da Cattolica.


## Art. 5 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni denuncia di sinistro, le parti hanno la facoltà di recedere dal contratto entro 120 gg dal momento del pagamento o del rifiuto dell'indennizzo.
Il recesso deve essere comunicato all'altra parte con lettera raccomandata a.r. e ha effetto dal $30^{\circ}$ giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione.
In ogni caso di recesso Cattolica rimborsa al contraente, entro 15 giorni dalla data del recesso, la parte di premio versata relativa al periodo di garanzia non goduto.

## Art. 6 - Competenza territoriale

Per ogni controversia derivante dall'applicazione del presente contratto nei rapporti tra contraente e Cattolica è competente esclusivamente l'Autorità giudiziaria di Roma.

## Art. 7 - Altre assicurazioni

Resta convenuto che la validità delle garanzie fornite da Cattolica a favore degli assicurati non è infirmata dalla contemporanea esistenza di altre assicurazioni con Cattolica e/o con altre società.

Art. 8 - Oneri fiscali<br>Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del contraente.

Art. 9 - Rinvio alla norme di legge
Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto si rinvia alle norme di legge.

## Art. 10 - Termini di mora

I termini per il pagamento delle rate di premio annuali successive alla prima si intendono fissati in 30 giorni.

## CONDIZIONI GENERALI TUTELA GIUDIZIARIA

## Art. 11-Oggetto dell'assicurazione

1. Avvalendosi della Società Gestionaria per la gestione dei sinistri, Cattolica, alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale convenuto, assicura la tutela giudiziaria, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in polizza.
2. Tali oneri sono:

- $\quad \square$ le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo;
- $\square \square$ le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata dalla Società Gestionaria ai sensi del successivo art. 20 comma 4;
- $\quad \square \square$ le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con la Società Gestionaria ai sensi del successivo articolo 20 comma 5;
- $\quad \square \square$ le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);
- $\quad \square \square$ le spese di giustizia;
- $\square \square$ il contributo unificato (D. L. 11 marzo 2002, n. 28) se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.

3. E' garantito l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell'art. 18 comma 3.

## Art. 12 - Identificazione degli assicurati

Ai fini della copertura assicurativa si intendono assicurati i soggetti tesserati con l'Azione Cattolica Italiana (ACI) per i casi assicurati elencati all'art. 13 che dovessero insorgere in relazione alla partecipazione a tutte le attività e manifestazioni previste dallo Statuto dell'ente contraente.
Ai fini dell'identificazione degli assicurati fa fede l'iscrizione negli appositi registri tenuti dal contraente, comprovata dalla relativa tessera rilasciata all'assicurato.

## Art. 13 - Casi Assicurati

Le garanzie valgono per:

1. Sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento danni a persona e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi.
2. Sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato.
3. Sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa, purché gli Assicurati vengano prosciolti o assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo (art. 530 comma 1, Cod. Proc.Pen.); sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. Fermo restando l'obbligo per gli Assicurati di denunciare il caso assicurativo nel momento in cui ha inizio il procedimento penale, la Società rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato.

Art. 14 - Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione

1. L'Assicurato è tenuto a :

- $\square \square$ regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme fiscali di bollo e di registro, i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo;
- $\square \square$ ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.

2. La Società non si assume il pagamento di :

- $\quad \square \square$ multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
- $\square \square$ spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale);
- $\quad \square \square$ spese per controversie con la Società.

3. Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.

## Art. 15 - Massimale

Le garanzie previste dalla presente polizza vengono prestate fino al massimale di $€ 20.000$ per caso assicurativo, senza limite per anno assicurativo.

## Art. 16 - Esclusioni

Le garanzie non sono valide:
a) per vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
b) per vertenze in materia fiscale ed amministrativa;
c) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
d) per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci
e/o amministratori;
e) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
f) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli, imbarcazioni e/o aeromobili;
g) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
h) per fatti dolosi delle persone assicurate;
i) per vertenze tra Contraente e/o Assicurato/i.

## Art. 17 - Insorgenza del caso assicurativo

1. Ai fini della presente polizza, per insorgenza del caso assicurativo si intende :

- $\quad \square \square$ per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali - il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;
- $\quad \square$ per tutte le restanti ipotesi - il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.
- In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della prima violazione.

2. La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti :

- $\square \square$ durante il periodo di validità della polizza, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;
- $\quad \square \square$ trascorsi 3 (tre) mesi dalla decorrenza della polizza, in tutte le restanti ipotesi.

3. La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati alla Società, nei modi e nei termini del successivo Art. 18, entro 12 (dodici) mesi dalla cessazione del contratto stesso.
4. La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione
dell'assicurazione fossero stati già disdetti da uno dei contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei contraenti.
5. Si considerano a tutti gli effetti unico caso assicurativo:

- $\square \square$ vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- $\quad \square \square$ indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.
In tale ipotesi la garanzia viene prestata a favore di tutti gli Assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.


## Art. 18 - Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del Legale

1. L'Assicurato deve immediatamente denunciare a Cattolica o alla Società Gestionaria qualsiasi caso assicurativo nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.
2. In ogni caso deve fare pervenire a Cattolica o alla Società Gestionaria, notizia di ogni atto a lui notificato, entro 3 (tre) giorni dalla data della notifica stessa.
3. L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei suoi interessi, iscritto presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, indicandolo alla Società contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo.
4. Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, la Società Gestionaria lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato.
5. L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la Cattolica e/o la Società Gestionaria.

## Art. 19 - Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa

Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a:

- $\square \square$ informare immediatamente a Cattolica o alla Società Gestionaria in modo completo e veritiero di tutti i particolari del caso assicurativo, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
- $\square$ conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.


## Art. 20 - Gestione del caso assicurativo

1. Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, la Società Gestionaria si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia.
2. Ove ciò non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termini dell'art. 18.
3. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale se l'impugnazione presenta possibilità di successo.
4. L'Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione della Società Gestionaria.
5. L'eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e di Periti in genere viene concordata con la Società Gestionaria.
6. La Società Gestionaria così come Cattolica, non è responsabile dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti in genere.
7. In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'Assicurato e Cattolica e/o la Società Gestionaria, la decisione può venire demandata, con esclusione delle vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato. La Società Gestionaria avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

## Art. 21 - Recupero di somme

1. Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.
2. Spettano invece alla Società Gestionaria, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.

## Art. 22 - Estensione territoriale

1.Nell'ipotesi di diritto al risarcimento di danni extracontrattuali da fatti illeciti di terzi nonché di procedimento penale l'assicurazione vale per i casi assicurativi che insorgono in Europa o negli stati extraeuropei posti nel Bacino del Mare Mediterraneo sempreché il Foro competente, ove procedere, si trovi in questi territori.
2. In tutte le altre ipotesi la garanzia vale per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati nella Repubblica Italiana, nella Città Stato del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.

## Art. 23 - Oneri fiscali

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il loro pagamento sia stato anticipato da Cattolica e/o dalla Società Gestionaria.

## Art. 24 - Rinvio

I rapporti contrattuali sono regolati esclusivamente dalla presente polizza e, per quanto in essa non precisato, dalle norme di legge.

